



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Veterinaria – S.C. area C

Strada Fontaneto 28 - 10023 CHIARI

tel. 01194294692-4693-4602 Fax 0110469246


e-mail: veterinari.c@aslto5.piemonte.it

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

**REGISTRO DEI TRATTAMENTI
TERAPEUTICI AZIENDALI**
(art. 79 del D.L.vo 06.04.2006 nr. 193)



Consegnato il _____

NR. REG. 79/ _____

Titolare allevamento / Ragione Sociale ditta _____

Detentore (in caso di soccida) _____

Codice Allevamento _____

Specie allevata/e _____ **consistenza** _____ **tipologia** _____

Sede allevamento _____

Firma titolare / legale rappresentante della ditta _____

Firma responsabile dell'allevamento _____

IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'A.S.L., NEL CORSO DELLA VIGILANZA PERMANENTE SULL'ALLEVAMENTO, VERIFICHERA' LA CORRETTA TENUTA DEL PRESENTE REGISTRO ANNOTANDO, SULLO STESSO, LA DATA DEL CONTROLLO ESEGUITO. IL PRESENTE REGISTRO DEVE ESSERE CONSERVATO PRESSO L'AZIENDA A CURA DEL TITOLARE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 5 ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA ANNOTAZIONE.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- a) Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni;
- b) Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei farmaci/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali veterinari;
- c) Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di eventuale "uso improprio";
- d) Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura dell'allevatore;
- e) Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in locali o strutture idonee. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del trattamento per cui erano state acquistate, è necessaria la preventiva autorizzazione del veterinario curante. In quest'ultimo caso devono essere rispettati gli obblighi di registrazione previsti dall'art.15 del D.L.vo 336/99 avendo cura di annotare nella colonna "fornitore del farmaco" la dicitura "rimanenza".
- f) Nella colonna relativa all'identificazione degli animali vanno indicate le marche auricolari dei singoli capi ai quali sono stati somministrati i medicinali veterinari (compresi gli alimenti medicati) o, in caso di animali non contrassegnati individualmente, dei gruppi trattati, inequivocabilmente identificati tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema.

SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

**Il presente registro NR. _____ vidimato è composto da:
nr. _____ pagine progressivamente numerate dal nr. 01 al nr. _____**

DATA _____

L'UFFICIO VIDIMANTE
